

MB

SB

## Allegato "A"

### Statuto Associazione Culturale "Art Music Academy"

#### Art. 1 – Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione culturale denominata "Art Music Academy", con sede legale in Sesto Fiorentino – Via XI Febbraio n.8/10.

L'associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

L'associazione è apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente statuto.

#### Art. 2 – Scopo dell'associazione

Scopo dell'associazione è, nel rispetto delle leggi vigenti:

- operare per la promozione di attività artistiche concernenti prevalentemente l'insegnamento di strumenti musicali, canto, ballo, recitazione e attività similari, nell'ambito musicale nonché la diffusione dell'arte e della cultura musicale;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- organizzare corsi per l'insegnamento di strumenti musicali di ogni tipo, canto, ballo e recitazione, corsi di ginnastica dolce, ritmica, aerobica, metodo Feldenkrais,

AM

AB

CE

ZZ

step, pilates, etc, corsi di yoga, pre-parto, respirazione, organizzare attività per lo sport dilettantistico non agonistico, per la musica, canto ballo, teatro e quant'altro;

- gestire tali corsi e attività di promozione nonché gestire corsi di formazione sulle discipline in oggetto sia in proprio attraverso la propria struttura che tramite docenti autonomi, società, associazioni, etc, operanti in piena autonomia;
- gestire immobili e strutture polifunzionali destinati all'esercizio di attività culturali concernenti prevalentemente l'insegnamento di strumenti musicali, canto, ballo, recitazione e attività similari, destinati all'esercizio di attività e discipline sportive abbinata e non alla musica, alle attività ricreative e del tempo libero, destinati a spazi ed eventi espositivi etc.;
- organizzare iniziative musicali e artistiche, anche in collaborazione con Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione giovanile per la diffusione della cultura artistica, in particolare di quella musicale;
- organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- promuovere, realizzare e gestire laboratori di ricerca musicale ed artistica in generale ed ogni altra iniziativa considerata utile al raggiungimento degli scopi statutari;

MZ

SB

AM

AD

LB

CB

ZZ

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali nel campo della musica;
- nei limiti delle attività riservate e protette produrre e diffondere cd, libri ed altro materiale editoriale relativo all'ambito musicale;
- ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, musicisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
- pubblicizzare le proprie iniziative nel modo che verrà ritenuto più opportuno;
- gestire attività marginali di tipo commerciale e/o produttivo necessarie ed utili al conseguimento degli scopi associativi.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà fra l'altro:

- erogare premi e borse di studio per i partecipanti alle attività organizzate dall'associazione;
- richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
- inoltrare opportune richieste di contributi ad Enti privati, Enti pubblici, Comunità Europea, persone fisiche e persone giuridiche in genere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;

MB

8

##

BP

LB  
CE

88

MB  
SB

- svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione potrà compiere ogni attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere e concludere tutti gli atti e contratti, anche di natura immobiliare e mobiliare, necessari ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connessi ai medesimi.

L'associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi quale ente non commerciale.

**Art. 3 – Soci**

Tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità del presente statuto possono divenire soci dell'associazione e partecipare alle attività da essa organizzate per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche e persone giuridiche, Enti pubblici, Enti privati, Associazioni e Consorzi costituiti tra più soggetti di diritto pubblico e di diritto privato. Il numero dei soci è illimitato.

Coloro che intendono divenire associati devono presentare apposita domanda di adesione in cui dichiarino di accettare ed attenersi a quanto previsto nello statuto ed alle successive deliberazioni degli organi dell'associazione.

E' esclusa ogni forma di partecipazione alla vita associativa a carattere temporaneo.

MB  
SB  
CB  
ZB

Il Consiglio Direttivo delibererà in merito all'accettazione della domanda di adesione nella prima seduta utile.

I soci si suddividono in:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari;

Sono soci fondatori le persone che partecipano all'atto costitutivo e compongono il primo nucleo dei soci ordinari;

Sono soci ordinari le persone, le associazioni o Enti che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

Sono soci onorari le persone, gli enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico al perseguimento degli scopi statutari. Sono esonerati dal versamento della quota annuale.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
- mancato versamento della quota associativa annuale;
- allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo.

MZ

BB

#07.

LD

LB

CB

BB

In ogni caso il socio dimissionario, radiato o espulso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né può vantare pretese sul patrimonio sociale.

I soci in regola con il pagamento della quota di associazione, hanno diritto di partecipare all'assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi offerti dall'associazione. Tutti i soci e gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni Socio può prendere fino ad un massimo di 10 deleghe.

La quota o il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

#### **Art. 4 – Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono conferite e accettate a titolo gratuito e attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

MB

SB

MB

SB  
CB  
SB

Le cariche sociali e gli incarichi sono confermabili.

#### **Art. 5 – Assemblea dei Soci**

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è presieduta dal Presidente dell'associazione e, in caso di sua assenza dal Vice Presidente e, in caso di sua assenza dal Socio più anziano presente.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea generale tutti gli associati la cui domanda sia stata accettata dal consiglio direttivo da almeno 15 giorni secondo il Libro dei Soci.

L'assemblea viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio previsionale. Viene inoltre convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci con diritto di voto. La convocazione dell'assemblea avviene a cura del Consiglio Direttivo a mezzo lettera od altri mezzi divulgativi ritenuti opportuni dal Consiglio stesso ( fax, mail, stampa, sede sociale e spazi sociali ) almeno sette giorni prima della riunione, e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo stabiliti in prima ed in seconda convocazione.

Nelle assemblee ogni socio o associato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota, e può rappresentare per delega scritta altri soci con diritto di voto.

MB

BB

BB

BB

BB

BB

BB

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, e delibera validamente con la maggioranza dei soci presenti; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti e delibera con la maggioranza dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera con la maggioranza dei soci presenti.

E' compito dell'assemblea ordinaria dei soci:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approvare il rendiconto economico consuntivo;
- approvare il rendiconto economico previsionale;
- approvare le quote sociali annuali;
- determinare l'ammontare di eventuali quote e contributi straordinari;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

L'assemblea straordinaria delibera in merito alle variazioni statutarie proposte dal Consiglio Direttivo ed allo scioglimento dell'associazione.

MB  
SB  
TB  
TB  
LB  
TB  
TB

Delle delibere assembleari dovrà essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale nella sede sociale e negli spazi sociali o mediante altri mezzi divulgativi ritenuti opportuni.

#### **Art. 6 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed è nominato dall'assemblea dei soci. E' composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati fra i soci dell'associazione, di cui almeno uno dei componenti deve essere socio fondatore, dura in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nel caso di dimissioni o morte di uno o più membri del consiglio, è data facoltà al consiglio a provvedere alla sostituzione con altri soci aventi diritto, con obbligo di ratifica alla prima assemblea dei soci.

All'atto della costituzione i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente sono nominati dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere a nominare fra i propri componenti:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- Il Tesoriere responsabile dei conti e della custodia del denaro dell'associazione
- Il Segretario responsabile della redazione dei verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

MB

BB

AB

AB

AB

AB

AB

Le cariche di Tesoriere e Segretario sono cumulabili e pertanto possono essere attribuite anche alla medesima persona.

Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno 2 volte all'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

I compiti e le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- elaborare e formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- cura il conseguimento dei fini statutari, l'interesse dei soci e dell'associazione;
- elaborare e predisporre il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare e predisporre il bilancio previsionale;
- convocare l'assemblea dei soci, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
- stabilire i criteri e la determinazione delle quote annuali di associazione;
- deliberare sull'ammissione o esclusione dei soci;
- deliberare in merito al reperimento del personale necessario allo svolgimento delle attività organizzate dall'associazione;

mg

BB

BB

BB

BB

BB

BB

Può inoltre:

- provvedere ad inoltrare le opportune richieste di contributi alla Comunità Europea, allo Stato, Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano contribuire a sostenere le finalità dell'associazione;
- proporre all'assemblea dei soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto per migliorarne la funzionalità;

#### **Art. 7 – Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, dura in carica 3 anni, ed è rieleggibile. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione. A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica. Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente

#### **Art. 8 – Fondo di Dotazione**

MB

SB

AM

AP

LB

CE

FF

Il Fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella misura complessiva di Euro 1.400,00 (millequattrocento/00), versati dai soci fondatori stessi in parti uguali.

#### **Art. 9 – Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è composto da:

- il Fondo di Dotazione iniziale;
- contributi e somme versati per le quote sociali;
- contributi, donazioni, lasciti effettuati da Enti pubblici, privati, persone fisiche e giuridiche;
- proventi derivanti dalle organizzazioni di attività e manifestazioni organizzate o alle quali l'associazione partecipa;
- diritti di utilizzazione artistica e musicale relativi a produzioni stampate, audio e video;
- beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali a carattere marginale;
- ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie

MB

SB

Mr.

AD

AB

GL

ET

dell'associazione. Le quote annuali dei soci dovranno essere versate entro il 30 giugno di ogni anno.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 10 – Bilancio**

L'esercizio sociale economico e finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo della gestione dell'associazione dovrà essere approvato dall'assemblea entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio previsionale dovrà essere approvato dall'assemblea almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio economico e finanziario.

Di ogni bilancio consuntivo e previsionale dovrà essere data pubblicità mediante affissione nella sede sociale e negli spazi sociali o mediante altri mezzi divulgativi ritenuti opportuni.

#### **Art. 11 – Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe

MB

SB

SB

SB

SB

SB

SB

o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 12 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di Legge vigenti in materia.

Sesto Fiorentino,

F.to Bonciani Matteo *Matteo Bonciani*  
F.to Marcucci Daniela *Daniela Marcucci*  
F.to Biliotti Silvia *Silvia Biliotti*  
F.to Biliotti Laura *Laura Biliotti*  
F.to Biliotti Paolo *Paolo Biliotti*  
F.to Fusi Francesco *Francesco Fusi*  
F.to Zagli Caterina *Caterina Zagli*

*MB*

*SB*

*MB*

*MB*

*SB*

*MB*

*MB*